



SENTENZA STORICA

LA LINEA DELLA
CONFISAL VVF

VINCE ANCORA UNA VOLTA

**Risultato a favore di tutti i
Vigili del Fuoco**



VINTO IL RICORSO SULLE LEGGI SPECIALI



Roma, 15 ottobre 2024

LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

STORICA SENTENZA A FAVORE DI TUTTI I VIGILI DEL FUOCO!

VINTO RICORSO SULLE LEGGI SPECIALI ...

Cari amici,

con grande soddisfazione siamo lieti di annunciarvi un evento tanto atteso quanto auspicato nell'interesse di tutti i colleghi Vigili del Fuoco che da anni attendono di fare rientro nei propri Comandi di residenza.

La nostra Organizzazione Sindacale ha ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Roma, di cui si riporta lo stralcio, con la quale stabilisce:

P.Q.M.

“accerta e dichiara la validità ed efficacia dell’Accordo Integrativo Nazionale del 19.4.2016 relativo ai criteri per i trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente al ruolo dei Vigili del fuoco ed al ruolo dei capo squadra e capo reparto, con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno di applicare le disposizioni ivi contenute”.

Tale sentenza, che in allegato vi trasmettiamo, rafforza la posizione della Confisal Vigili del Fuoco a garanzia dei diritti sacrosanti di tutti i lavoratori (personale anziano e personale che beneficia di leggi speciali), i quali in questi anni hanno dovuto subire una grave ingiustizia e penalizzazione.

LA LINEA DELLA CONFISAL VINCE ANCORA UNA VOLTA!

Fatti ... non parole!

Il Segretario Generale
Confisal VV.F.
(Franco GIANCARLO)



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 14.10.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. **16646** del ruolo affari contenziosi civili dell'anno **2023**

TRA

CONFSAL VIGILI DEL FUOCO – FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA VIGILI DEL FUOCO, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante Franco Giancarlo, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Alberto Saraceno del Foro di Roma con studio professionale sito in Roma, Via degli Scipioni n. 265 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica info@pec.studiolegalesaraceno.com

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è *ope legis* domiciliato

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente il 19.5.2023 ed iscritto a ruolo il 22.5.2023 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che la CONFSAL – Vigili del Fuoco in data 19.4.2016 sottoscriveva con la delegazione di parte pubblica presieduta dal delegato del Ministero dell'Interno, Sottosegretario di Stato On. Gianpiero Bocci, e le altre Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative, “*Accordo Integrativo Nazionale concernente i criteri per i trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco ed al ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'art. 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*” ; che con tale accordo la delegazione pubblica e la delegazione di parte sindacale ai



sensi dell'art. 38, co. 1, D.lgs. 217/2005 applicabile *ratione temporis* definivano i criteri per i trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco disposti dagli artt. 33, co. 5 L. 104/1992, 78, co. 6 D.lgs. 265/2000 e 42 bis D.lgs. 151/2001; che in particolare le parti convenivano che presso ciascun Comando Provinciale e/o Direzione Regionale venisse fissato un limite massimo di cd. "posti extra organico" riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui sopra e che i relativi trasferimenti temporanei venissero effettuati anche al di fuori delle ordinarie procedure di mobilità (artt. 3 e 4 doc. 5), tenuto conto dei posti disponibili nelle sedi di destinazione ed in concomitanza delle nuove assegnazioni nelle sedi di appartenenza per effetto del turnover del personale, anche alla luce delle continue assunzioni; che in relazione al suindicato Accordo, il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Risorse Umane, procedeva al trasferimento temporaneo di alcune unità di personale non direttivo e non dirigente appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in possesso dei requisiti richiesti per usufruire dei benefici previsti dalle suindicate norme; che inopinatamente con nota prot. n. 12792 del 7.6.2021, il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Ufficio Relazioni Sindacali, comunicava alle OO.SS. rappresentative del personale coinvolto la non applicabilità dell'Accordo Integrativo Nazionale del 19 aprile 2016, sulla base del parere, non vincolante, reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo il quale l'introduzione, in sede di contrattazione integrativa, di contingenti extra organico, non sarebbe in linea con il dettato legislativo in materia ed eccederebbe i limiti previsti dalla cornice di legge di rango primario; che la delegazione di parte sindacale contestava a più riprese la mancata applicazione da parte del Ministero dell'Interno dell'Accordo Integrativo Nazionale del 2016, stigmatizzando come tale decisione, adottata unilateralmente dall'Amministrazione, fosse *contra legem*; che con nota del 8.6.2021, rimasta priva di riscontro, Confisal VVF, unitamente a Fp CGIL VVF e FNS Cisl, chiedeva al Ministro dell'Interno ed al Sottosegretario di Stato di sollecitare l'Amministrazione a convocare un incontro urgente sulla materia invitandola a non assumere nessuna iniziativa tesa ad disapplicare l'accordo contrattuale in questione; che con nota del 13.7.2022, anch'essa rimasta priva di riscontro, Confisal VVF, unitamente a Fp CGIL VVF e FNS Cisl, chiedeva al Sottosegretario di Stato di attenersi in modo puntuale ad applicare l'accordo in questione; che con missiva del 21.10.2022, la CONFISAL VV.F., la FP-CGIL VV.F. e la FNS CISL VV.F., per il tramite del proprio difensore, invitavano e diffidavano il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad applicare le disposizioni normative contenute nell'Accordo Integrativo Nazionale del 19.4.2016; che anche tale diffida rimaneva prima di riscontro; che in data 13.3.2023, per effetto della mancata applicazione, da parte dell'Amministrazione, del predetto Accordo, la Confisal VVF proclamava lo Stato di agitazione nazionale della categoria, chiedendo l'attivazione della procedura di raffreddamento prevista dalla L. 149/1990 e ss.mm.ii, che tuttavia si concludeva con esito negativo.

In punto di diritto l'O.S. ricorrente deduceva: che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco soggiace alla disciplina contenuta nel D.lgs. 217/2005 recante "*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252*"; che tale disciplina ha subito una importante modifica ad opera del D.lgs. 127/2018, entrato in vigore il 21.11.2018, che ha modificato e riordinato l'intero testo normativo; che in particolare, per quanto concerne il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei VVF, la relativa disciplina, rimasta pressoché invariata, ha trovato, a far tempo dal 2018, una diversa collocazione all'interno del D.lgs. 217/2005; che fino al 2018 e quindi al



momento della conclusione dell'Accordo Integrativo Nazionale del 19.4.2016, era contenuta negli artt. 34 e ss. e dal 2018 e a tutt'oggi negli artt. 135 e ss.; che ai sensi dell'art. 34 D.lgs. 217/2005, applicabile *ratione temporis*, “La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico"”; che il successivo art. 35 prevede che “Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale[...]”; che il successivo art. 38, co. 1, dispone che: “Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1”. 2; che l'Accordo Integrativo Nazionale del 19.4. è stato raggiunto dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale validamente, all'esito e nel rispetto della procedura negoziale di cui al D.lgs. 217/2005 e lo stesso ha pertanto forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c. e come tale può essere disapplicato e/o modificato solo su accordo delle stesse; che tuttavia il Ministero dell'Interno ha unilateralmente ed arbitrariamente disapplicato l'Accordo per cui è causa, contravvenendo agli impegni assunti con le OO.SS. di categoria; che sul punto anche la giurisprudenza amministrativa, nell'ambito di diversi giudizi instaurati da vigili del fuoco contro il Ministero dell'Interno, ha chiarito che “l'Amministrazione era - ed è - tenuta a dare esecuzione all'accordo sindacale nazionale del 19 aprile 2016, sottoscritto ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 217/2005, non potendo essa unilateralmente e arbitrariamente svincolarsi dall'obbligo assunto, il quale, evidentemente, condiziona la legittimità delle decisioni adottate in ragione del suo mancato assolvimento” (T.A.R. Brescia, II, n. 790/2020; T.A.R. Sicilia – Catania, n. 3090/2020); che, anche laddove avesse riscontrato difficoltà nell'applicare l'Accordo in esame, l'Amministrazione avrebbe dovuto convocare le delegazioni sindacali firmatarie dell'accordo e non disattendere unilateralmente le pattuizioni ivi contenute, come avvenuto; che nel il parere non vincolante del Dipartimento della Funzione Pubblica, si afferma che “[...] l'introduzione, in sede di contrattazione integrativa, di contingenti extra organico, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, appare non in linea con il dettato legislativo. Nel ricordare che in sede di contrattazione integrativa occorre operare nei limiti della cornice di rango primario di riferimento non potendosi ammettere istituti che esorbitano dalla stessa – si evidenzia che la scelta operata crea anche criticità in sede applicativa per l'Amministrazione, che si trova a dover gestire un contingente di personale non previsto dall'ordinamento, con significativo incremento del contenzioso ed elevata soccombenza” ; che la conclusione a cui giunge il Dipartimento della Funzione Pubblica è errata ed infondata; che infatti la circostanza che gli artt. 33, co. 5 L. 104/1992, 78, co. 6 D.lgs. 265/2000 e 42 bis D.lgs. 151/2001 non prevedano “l'istituto dell'extra organico” non esclude che lo stesso possa essere previsto in sede di contrattazione collettiva e ciò in quanto la mancata previsione di posti extra organico ai fini



dei trasferimenti in questione, non rappresenta un limite invalicabile, anche considerando che la sua eventuale previsione in sede di contrattazione collettiva rappresenterebbe una deroga favorevole per il lavoratore, come tale ammissibile; che, in secondo luogo, l'eventuale difficoltà applicativa dell'Accordo non può pregiudicare i diritti dei lavoratori riconosciuti *ex lege* né legittimare l'inadempimento contrattuale dell'Amministrazione convenuta; che eventuali difficoltà applicative devono essere risolte di concerto con le controparti contrattuali e non con un atto di imperio; che il mancato rispetto dell'Accordo in questione da parte del Ministero dell'Interno ha dato vita ad un cospicuo contenzioso amministrativo, che vede i lavoratori costretti ad impugnare dinanzi al TAR i provvedimenti di diniego al trasferimento, tutti annullati dai Giudici amministrativi ove fondati illegittimamente sul parere citato e sulla asserita inapplicabilità del relativo Accordo Integrativo Nazionale; che l'Accordo del 19.4.2016 non introduce una modalità di trasferimento automatica e che prescinde dalle esigenze operative dei Comandi provinciali e/o Direzioni Regionali sedi giuridiche del personale trasferito; che tale accordo, infatti, prevede che venga fissato un limite massimo ai posti extra organico nonché la necessità di tener conto delle esigenze operative delle sedi giuridiche del personale trasferito "attraverso la previsione di un congruo numero di unità" (art. 6 Accordo), tant'è vero che tali trasferimenti temporanei vengono effettuati sulla base dei posti disponibili nella sede di destinazione e in concomitanza di nuove assegnazioni nelle sedi di appartenenza per effetto del turnover del personale, anche alla luce delle continue assunzioni; che i criteri di trasferimento di cui al citato Accordo sono stati così individuati proprio per agevolare o comunque garantire il trasferimento temporaneo del personale dei VV.F. in possesso dei requisiti prescritti dalle leggi su richiamate, oltreché per contemperare le esigenze di detto personale con quelle del personale anziano che aspira al trasferimento.

Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: *"accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'Accordo Integrativo Nazionale del 19.4.2016 concernente i criteri per i trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del C.N.VV.F. appartenenti al ruolo dei VV.F. ed al ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto, con conseguente obbligo del Ministero dell'Interno di applicare e rispettare le disposizioni ivi contenute, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed iva come per legge"*.

Il Ministero dell'Interno si costituiva tardivamente depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo chiedendo di volere: *"Rigettare il ricorso; conseguentemente, statuire sulle spese"*.

In particolare l'Amministrazione convenuta deduceva: che nessun obbligo di applicazione dell'Accordo del 19.4.2016 è configurabile a carico dell'Amministrazione, in quanto il provvedimento in argomento si pone in contrasto con norme imperative ed in quanto tale privo di valore giuridico; che detto Accordo, all'art. 3 precisava che *«per garantire la piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente, per ciascun Comando Provinciale e/o Direzione Regionale è fissato un limite massimo di posti, di seguito denominati "posti extra organico" riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui al comma 1 anche in considerazione dell'organico operativo delle sedi di servizio»*; che con Decreto del Vice Capo Dipartimento Vicario del 30 novembre 2020, è stato precisato che in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 dell'Accordo Integrativo Nazionale del 16 aprile 2016, il limite massimo di posti "extra organico", per ciascun Comando e/o Direzione Regionale era da intendersi fissato nel 2% della dotazione organica teorica del ruolo dei Vigili del fuoco o del ruolo dei Capi squadra e dei Capi reparto, di cui al decreto del Ministro dell'Interno 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii.; che l'applicazione dell'Accordo, consentendo la possibilità di trasferimento anche in posizione



“soprannumeraria” rispetto alla disponibilità dei posti esistenti, ha tuttavia dato luogo a rilevanti criticità nella organizzazione dei servizi, a causa della gravissima e persistente carenza di personale nelle sedi, in particolare al Nord del Paese, determinata dal considerevole incremento di richieste di trasferimenti temporanei da parte del personale in possesso dei prescritti requisiti e all’eccessivo soprannumero dello stesso personale prevalentemente nelle sedi del Sud; che l’imprescindibile necessità di garantire il regolare servizio operativo di soccorso pubblico urgente anche nelle sedi di provenienza del personale temporaneamente trasferito in virtù delle cd. leggi speciali, per sopperire alle carenze determinatesi a seguito di detti trasferimenti ha reso, indispensabile il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e all’impiego di personale volontario, con notevoli oneri aggiuntivi a carico dello Stato; che si è ritenuto di interessare il Dipartimento della Funzione Pubblica, che con parere del 29/04/2021, ha evidenziato come le citate norme in materia di trasferimenti previsti dalle c.d. “leggi speciali” non prevedano automaticamente la possibilità di riconoscimento dei relativi benefici, ma richiedano una preliminare verifica della compatibilità del movimento sotto il profilo organizzativo e, segnatamente, avuto riguardo agli organici ed alle esigenze di servizio delle sedi interessate; che le norme di cui trattasi non contengono, infatti, alcun riferimento ad appositi contingenti; che secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, l’introduzione in sede di contrattazione integrativa di contingenti “extra organico”, in assenza di un’espressa previsione normativa in tal senso, non appare in linea con il dettato legislativo, posto che, in sede di contrattazione integrativa è necessario operare nei limiti della cornice di rango primario di riferimento; che con il citato parere è stato pertanto assodato che, conformemente al dettato normativo, la mobilità prevista dalle “leggi speciali” deve essere ricondotta nell’alveo delle ordinarie vacanze di organico; che l’Amministrazione, alla luce del predetto parere ha preso atto dell’inidoneità dell’Accordo a produrre effetti, ai sensi dell’art. 1418 c.c., in quanto contrario alle norme vigenti in materia, non derogabili, provvedendo, nell’immediato, ad informare le Organizzazioni Sindacali sull’inefficacia ex lege di detto Accordo e sollecitandole più volte a definire le linee di comportamento nell’ambito della contrattazione collettiva, nel rispetto di quanto indicato dalla Funzione Pubblica; che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno adottare, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, una condotta il più possibile garantista assicurando l’interlocuzione con tutte le diverse sigle sindacali, firmatarie dell’Accordo, in numerosi incontri succedutisi nel tempo, che hanno consentito alle parti di raggiungere una nuova intesa, nella riunione del 21 luglio u.s., sui criteri di mobilità, in grado di bilanciare i diversi interessi in gioco; che detta intesa sarebbe dovuta perfezionare, con la firma di un nuovo Accordo integrativo, dopo il periodo feriale, che allo stato non è stato possibile definire, per indisponibilità manifestata sia dalla ricorrente Organizzazione sindacale, che dalla CISL, parte ricorrente in un altro analogo giudizio pendente dinanzi al Giudice del lavoro; che l’Accordo del 2016 non è idoneo a produrre effetti in quanto illegittimo per contrasto alle norme imperative sopra richiamate, non derogabili da un atto di natura pattizia, come si evince dalla nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno, con la quale è stato comunicato che agli atti “*non risulta alcun visto di regolarità amministrativa e contabile apposto sull’accordo in parola*”, ai sensi dell’art. 5 c. 2, lett. e) del D.lgs. n. 123/2011. Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. Il Giudice all’odierna udienza, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Dalla documentazione versata in atti emerge che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in data 19 aprile 2016 ha sottoscritto un Accordo Integrativo Nazionale con le Organizzazioni sindacali rappresentative di Comparto, ai sensi dell'art. 38 comma 1, D.lgs. n. 217/2005, relativo ai *“criteri per i trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente al ruolo dei Vigili del fuoco ed al ruolo dei capo squadra e capo reparto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”*.

L'art 3 del predetto accordo stabilisce che *“Per garantire la piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente, per ciascun Comando Provinciale e/o Direzione Regionale è fissato un limite massimo di posti, di seguito denominati “posti extra organico” riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui al comma 1 (ossia i beneficiari delle leggi 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) anche in considerazione dell'organico operativo delle sedi di servizio”*.

Con decreto in atti del 30.11.2020 del Vice Capo Dipartimento Vicario, è stato precisato all'art. 1 che *« 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3 dell'Accordo Integrativo Nazionale del 16 aprile 2016, il limite massimo di posti extra organico, per ciascun Comando e/o Direzione Regionale è fissato nella misura del 2% della dotazione organica teorica del ruolo dei Vigili del fuoco o del ruolo dei Capi squadra e dei Capi reparto, di cui al decreto del Ministro dell'Interno 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. 2. Per tutte le motivazioni di cui in premessa, la copertura del limite massimo dei posti extraorganico, per ciascuna sede individuata, subordina l'accoglimento delle ulteriori istanze pervenute alla disponibilità dei medesimi posti”*.

Dopo cinque anni di applicazione con nota prot. n.12792 del 7.6.2021, avente ad oggetto *“Accordo Integrativo Nazionale del 19 aprile 2016”*, l'Amministrazione convenuta ha comunicato alle Organizzazioni sindacali che, alla luce dell'eccessivo incremento di richieste di trasferimento temporaneo, *“che ha finito per comportare situazioni di persistente carenza di personale in alcune sedi (soprattutto del Nord del Paese) ... di successivo sovrannumero in altre (al Sud) con evidenti disfunzioni nei servizi operativi di soccorso, assicurati, tra l'altro, ricorrendo a prestazioni di lavoro straordinario e all'utilizzo di personale volontario”*, tenuto conto delle considerazioni espresse dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere del 29.4.2021, *“l'Accordo Integrativo Nazionale in questione non trova applicazione”*.

Nel parere del 29.4.2021, richiamato dall'Amministrazione convenuta, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rilevato che la normativa di riferimento (art. 33 comma 5 L. 104/1992, art. 78 comma 5 del d.lgs. n.267/2000, art. 42 bis del d.lgs. n.151/2001) *“accorda a diverso titolo, benefici nell'assegnazione della sede lavorativa in presenza delle condizioni ivi indicate, allo scopo di agevolare i lavoratori nello svolgimento di compiti di assistenza e cura o di un mandato amministrativo. Stando al tenore letterale delle norme interessate, il riconoscimento di tali benefici non è automatico ma subordinato ad un preliminare momento di verifica della sua fattibilità sotto il profilo organizzativo, avuto riguardo al fabbisogno di personale individuato per le esigenze proprie della struttura di provenienza e di quella di destinazione indicata dal dipendente interessato”*.



Quindi, secondo la Funzione Pubblica, “*Nel descritto contesto, l’introduzione, in sede di contrattazione integrativa, di contingenti extra organico, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, non appare in linea con il dettato legislativo. Nel ricordare che in sede di contrattazione integrativa occorre operare nei limiti della cornice di rango primario di riferimento – non potendosi ammettere istituti che esorbitano dalla stessa- si evidenzia che la scelta operata crea anche criticità in sede applicativa per l’Amministrazione, che si trova a dover gestire un contingente di personale non previsto dall’ordinamento, con significativo incremento del contenzioso ed elevata soccombenza*”. Pertanto, conclude il parere in questione, “*In assenza di contingenti extra organico- con conseguente riconduzione della mobilità speciale nell’alveo delle ordinarie vacanze di organico – verrebbe meno l’esigenza di definire una priorità tra categorie di aventi diritto*”.

Si osserva che il TAR Sicilia sezione staccata di Catania con la sentenza n. 3088 del 20.11.2020, in fattispecie relativa a mancata esecuzione all’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 19 aprile 2016 in materia di criteri per i trasferimenti temporanei del personale, ha stabilito che “l’Amministrazione era - ed è - tenuta a dare esecuzione all’accordo sindacale nazionale del 19 aprile 2016, sottoscritto ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 217/2005, non potendo essa unilateralmente e arbitrariamente svincolarsi dall’obbligo assunto, il quale, evidentemente, condiziona la legittimità delle decisioni adottate in ragione del suo mancato assolvimento (sul punto, cfr. T.A.R. Brescia, II, n. 790/2020). I profili di criticità di tale accordo devono essere risolti attraverso adeguati strumenti - anche normativi - non potendo il giudice amministrativo reputare legittima una decisione amministrativa assunta in spregio di una negoziazione validamente intervenuta e tuttora efficace”.

Anche il Tar Lombardia sezione distaccata di Brescia con sentenza n. 790 dell’11.11.2020 ha affermato, con riferimento specificamente al personale dipendente dei Vigili del Fuoco, che “*il competente Dipartimento del Ministero dell’Interno ha sottoscritto in data 19 aprile 2016 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco l’“Accordo integrativo nazionale concernente i criteri per i trasferimenti temporanei del personale (...)*”, nel contesto del quale è stata espressamente prevista l’estensione a tutto il personale di ruolo dei Vigili del Fuoco della disciplina relativa alle assegnazioni temporanee di cui all’art. 42-bis d. lgs. n. 151/2001 (ultimo capoverso del preambolo e art. 1). In relazione al contenuto testuale di tale accordo, è palesemente illegittima la pretesa dell’Amministrazione di disapplicarne i contenuti invocando una sentenza del Consiglio di Stato del 2018 contraria alla concessione del beneficio (sentenza n. 5068 del 29 agosto 2018, sulla base della quale l’Amministrazione avrebbe “avviato un confronto con le OO.SS. per rappresentare l’inapplicabilità del beneficio”), sia perché, in attesa di un diverso accordo tra le parti sindacali, allo stato del tutto eventuale, l’Amministrazione deve ritenersi vincolata ai contenuti dell’Accordo integrativo del 2016, sia perché la citata sentenza del Consiglio di Stato non sembra aver apportato alcun elemento di novità all’interno dell’annoso dibattito giurisprudenziale sull’esatta interpretazione dell’art. 42 bis, già esistente (e ben noto all’Amministrazione) alla data di sottoscrizione dell’Accordo del 2016”.

Deve ritenersi infondata la tesi dell’Amministrazione convenuta di inefficacia/nullità dell’Accordo del 19.4.2016 in quanto contrastante con norme imperative che non prevedono un extra organico, per cui la mobilità prevista dalle leggi speciali dovrebbe essere ricondotta nell’alveo delle ordinarie vacanze di organico.



Al riguardo si condivide pienamente quanto stabilito di recente dal Tribunale di Roma sezione lavoro sentenza n. 6904/2024 dell'11.6.2024, allegata alle note di parte ricorrente, che nel rigettare l'opposizione ex art. 28 l. n. 300/70 avverso l'ordinanza n. 85237/2023 emessa in data 21/08/2023 dal Tribunale di Roma, ha così stabilito con riferimento all'accordo del 19.4.2016:

“Si ritiene, contrariamente al Ministero, che la contrattazione integrativa sia intervenuta su materie ad esse assegnate e che non abbia introdotto clausole nulle .

Sul primo punto l'art 38, comma 1, D.lgs. 13 ottobre 2005, n.217 prevede :

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1.».

L' art. 32, comma 1, lett. b) del D.P.R. 7 maggio 2008, CCNL 2006/2009 precisa:

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 36 e 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie: in sede di Amministrazione centrale: b) criteri per la mobilità del personale a domanda”

Pertanto i criteri per la mobilità sono demandati alla contrattazione integrativa che poteva disciplinarli liberamente.

Sul secondo punto dedotto in ricorso ossia sulla eccepita nullità dell'Accordo in quanto contrastante con norme imperative che non prevedevano un extra organico , per cui la mobilità prevista dalle leggi speciali doveva essere ricondotta nell'alveo delle ordinarie vacanze di organico, si ritiene che non vi sia nullità .

Le norme speciali violate sono l'art.33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 secondo cui «Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.»

L' art 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui «Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.» .

l'art.42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che stabilisce «Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.»

Pertanto le norme non sanciscono un diritto assoluto al trasferimento di coloro che si trovano nelle situazioni ivi indicate , ma legano il diritto al trasferimento del lavoratore a valutazioni dell'Amministrazione mediante gli incisi “ove possibile” , “criteri di priorità” e “vacanza e disponibilità dei posti”.



Quello che è stato fatto nell'accordo è stato indicare i criteri ex ante in base ai quali l'amministrazione ha ritenuto, in conformità con le norme richiamate, che si potesse realizzare la possibilità, la priorità, la vacanza e la disponibilità mediante la creazione di un extra organico limitato, poi, nella percentuale e creato non solo per soddisfare i diritti dei lavoratori, come subordinati agli interessi della PA, ma anche per soddisfare gli interessi della PA.

Si veda a tal proposito l'art 3 dell'Accordo del 2016 che ha previsto "Per garantire la piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente, per ciascun Comando Provinciale e/o Direzione Regionale è fissato un limite massimo di posti, di seguito denominati "posti extra organico" riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui al comma 1" e il Decreto del Vice Capo Dipartimento che ha stabilito la quota extra organico e ha sottolineato essere la quota stata calcolata considerando che la fissazione del limite massimo di tali posti, riservati "esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali cui all'accordo, è frutto di una valutazione ex ante dei diversi interessi coinvolti e sopra meglio specificati".

Pertanto si ritiene che l'aver disposto un extra organico su cui far trasferire i beneficiari delle leggi indicate non è una previsione contrastante con le norme citate, le quali, nel rimandare con le diverse espressioni sopra indicate alle valutazioni dell'amministrazione, non vietano che tali valutazioni non possano risolversi nel prevedere un extra organico di cui si è fissata la percentuale creato anche per soddisfare gli interessi dell'Amministrazione, esplicitando così ex ante la sua valutazione.

Ciò detto non si può non affermare che l'opponente avrebbe dovuto prima della convocazione informare ed aprire una trattativa sindacale per la modifica dell'Accordo, non potendo solo comunicare che l'Accordo non sarebbe più stato applicato per il parere della Funzione Pubblica che tra l'altro non afferma chiaramente la nullità dell'Accordo stesso.

Alla luce di quanto affermato appaiono irrilevanti gli incontri e trattative, delle quali tra l'altro parte opponente non ha prodotto alcuna documentazione, intervenute dopo la nota indicata sopra, al di là della considerazione di parte resistente secondo cui tali incontri e trattative non avevano ad oggetto l'Accordo in esame ma riguardavano la mobilità ordinaria del personale e non la problematica oggetto del presente giudizio".

Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la validità ed efficacia dell'Accordo Integrativo Nazionale del 19.4.2016 relativo ai criteri per i trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente al ruolo dei Vigili del fuoco ed al ruolo dei capo squadra e capo reparto, con conseguente obbligo del Ministero dell'Interno di applicare le disposizioni ivi contenute.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.

P.Q.M.

1) accerta e dichiara la validità ed efficacia dell'Accordo Integrativo Nazionale del 19.4.2016 relativo ai criteri per i trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente al ruolo dei Vigili del fuoco ed al ruolo dei capo squadra e capo reparto, con conseguente obbligo del Ministero dell'Interno di applicare le disposizioni ivi contenute;

2) condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.242,00 di cui € 3.689,00 per compensi ed € 553,00 per spese, oltre iva e cpa.

Roma, 14.10.2024



IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi

